



**SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO PER  
RESTAURO PARZIALE PIANO RIALZATO SALONE CENTRALE ED AMBIENTI  
ADIACENTI DELL'EDIFICIO STORICO VILLA ALARI IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)  
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI –  
COORDINAMENTO SICUREZZA**

Tra

il Comune di Cernusco sul Naviglio con sede in 20063 – Cernusco sul Naviglio (provincia di Milano), via Tizzoni 2, (codice fiscale e partita IVA 01217430154), nella persona del Dirigente del Settore Arch. Marco Acquati, soggetto competente alla stipula dei contratti, di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**»

e

lo studio \_\_\_\_\_ (partita iva: \_\_\_\_\_ fax:  
\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, nella persona dell'  
\_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), iscritto all'Ordine de  
\_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_.

di seguito denominato semplicemente «**tecnico incaricato**»,

**PREMESSO**

che con determinazione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**PREMESSA**

Il compendio oggetto di intervento è tutelato dai seguenti vincoli:

1. VILLA ALARI: Decreto ai sensi della Legge 1 gennaio 1939, n. 1089 del 23 settembre 1949;
2. Area di tutela paesaggistica stabilita con Deliberazione della Giunta Regionale VIII/3095 del 1 Agosto 2006 "dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito di tutela paesaggistica del Naviglio Martesana".

Per quanto sopra le prestazioni dovranno essere assoggettate alle norme e disposizioni vigenti in materia.

L'edificio di Villa Alari è stato oggetto delle seguenti progettazioni:

- "studio di fattibilità - rifunionalizzazione Villa Alari in Cernusco sul Naviglio" – approvato con DGC 73/2015;
- "progetto preliminare Villa Alari in Cernusco sul Naviglio: Lavori di restauro sulle facciate e sulla copertura dell'immobile" – approvato con DGC 120/2015;
- Progetto definitivo/esecutivo "lavori di restauro delle superfici esterne e delle coperture dell'edificio storico di Villa Alari a Cernusco Sul Naviglio" – approvato con DGC 393/2016- opere concluse.



- Progetto definitivo/esecutivo “lavori di restauro per la sostituzione di serramenti esterni e restauro delle parti lignee dell'edificio storico di Villa Alari a Cernusco Sul Naviglio” – approvato con DGC n° 71 del 17/03/2021, opere di prossima esecuzione.

## Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui all'art. 24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come individuati all'art. 3 del presente contratto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed inoltre degli artt. 91, 92 e 100 del D.lgs. n. 81 del 2008,
2. L'incarico consiste nella progettazione dei lavori di restauro parziale del piano rialzato salone centrale ed alcuni ambienti adiacenti dell'edificio storico Villa Alari, nelle fasi di progettazione definitiva / esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/10 e s.m. ed i. relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del M.I.T. attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 e D.lgs.vo 81/08 aggiornato dal D.lgs.vo 106/2009.  
L'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione verrà svolto da \_\_\_\_\_.
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al presente art. dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento;
4. ai fini dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto:
  - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: \_\_\_\_\_;
  - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_;

Nell'incarico sono comprese 5 sessioni della durata di circa 2 ore ognuna (per un totale di circa 10 ore complessive) destinate a incontri e riunioni con gli Uffici Comunali competenti e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano nelle forme e nei modi che saranno concordati tra le parti, in corrispondenza delle varie fasi della procedura e in base alle specifiche esigenze dell'incarico e, comunque, anche dopo l'approvazione del/dei progetti. E' compresa la redazione di tutti gli elaborati necessari per la procedure di carattere paesaggistico e culturale, come di seguito elencate:

- invio alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano, con richiesta che il parere valga anche quale espressione del Nulla Osta relativo al Bene Culturale tutelato.

Nessuna prestazione aggiuntiva, comportante maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale, sarà riconosciuta né sarà compensata se non previa autorizzazione mediante Determinazione Dirigenziale da parte dell'Amministrazione Comunale ed assunzione del relativo impegno di spesa.

L'importo presunto delle opere a base di gara ammonta a € **162.000,00**, = (oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza diretti ed indiretti).

## Art. 2 - OBBLIGHI LEGALI



1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
3. Il tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2.

### **Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni professionali che saranno oggetto dell'attività del professionista incaricato sono le seguenti:

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RESTAURO PARZIALE PIANO RIALZATO SALONE CENTRALE ED AMBIENTI ADIACENTI DELL'EDIFICIO STORICO VILLA ALARI**

Le prestazioni di cui in prosieguo sono rivolte al recupero degli ambienti di seguito elencati, allo scopo di restaurarli per gli aspetti pittorici e di finitura muraria nonché, ove necessario di ripristino delle condizioni di staticità sotto il profilo della sicurezza (distacco intonaci e fessurazioni delle strutture sia in elevazione che delle volte).

Con riferimento alla seguente documentazione progettuale in atti, allegata al presente disciplinare:

RELAZIONE SULLA STATICITA' DELL'EDIFICIO  
VALUTAZIONI TECNICHE Villa Alari in Cernusco sul Naviglio  
Rif.: B101\22 Staticità\01 Relazione statica.docx, datata 29/12/2014

gli ambienti interessati dalla presente progettazione sono: (tutti al piano rialzato)  
stanza n° 10 ingresso  
n° 4 salone centrale  
n° 3 cd sala della caccia, lato Est adiacente al salone centrale n°4  
n° 5 sala lato Ovest adiacente al salone centrale n° 4

Le opere oggetto della progettazione possono essere come di seguito sinteticamente descritte:

- per tutti gli ambienti sopraelencati, rimozione manuale della tinteggiatura a base acrilica attualmente in fase di esfoliazione sulle pareti;
- per tutti gli ambienti sopraelencati, ripristino delle fessurazioni dell'intonaco, dipinto e non dipinto, secondo le modalità descritte nella RELAZIONE SULLA STATICITA' DELL'EDIFICIO;
- per tutti gli ambienti sopraelencati, ripristino delle lesioni strutturali, ove esistenti, secondo le modalità descritte nella RELAZIONE SULLA STATICITA' DELL'EDIFICIO;



- per tutti gli ambienti sopraelencati, verifica della presenza di cornici decorative ad affresco e altri decori ad affresco preesistenti (ora visibili o non visibili) e restauro conservativo delle stesse;
- per tutti gli ambienti sopraelencati, tinteggiatura a calce delle porzioni murarie, previo consolidamento ove necessario, ma senza esecuzione di descialbo totale degli strati preesistenti;
- per tutti gli ambienti sopraelencati, ove esistenti, restauro delle cornici decorative a rilievo e di tutti i quadri/porzioni, rappresentazioni dipinte ad affresco esistenti;
- tinteggiatura a calce delle porzioni murarie non dipinte, previo consolidamento ove necessario, ma senza esecuzione di descialbo totale degli strati preesistenti;

E' escluso il restauro delle 2 statue poste nell'ingresso (ambiente 10), è compresa la verifica dell'ancoraggio del lampadario in ferro centrale posto in tale ambiente.

E' compreso il restauro, per ambo i lati, dei serramenti interni (porte) prospicienti il salone centrale ambiente n°4, con esclusione di quelli (finestre e porte) che separano l'ambiente n° 4 dall'ingresso (stanza n° 10) in quanto già interessati da altro progetto.

Nel restauro dei serramenti in questione è compreso quello di tutte le parti dipinte.

Le modalità esecutive del restauro dei serramenti sopraelencati saranno analoghe a quelle di cui al progetto approvato con DGC n° 71 del 17/03/2021.

#### PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA

Gli elaborati che costituiscono il progetto definitivo/esecutivo saranno redatti in conformità dell'art. 24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i nonché art.li 243 e seguenti del D.P.R. n. 207/10, ed in particolare in via indicativa:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e specialistiche;
- c) rilievi e documentazione fotografica;
- d) elaborati grafici;
- e) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- f) computo metrico estimativo e quadro economico;
- g) piani di sicurezza e di coordinamento;
- h) cronoprogramma;
- i) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- j) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- k) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;
- l) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.

Quanto sopra deve ritenersi elencato in via indicativa e non esaustiva, fermo restando che il Progettista si obbliga ad adeguare gli elaborati, senza alcun maggior onere per il Comune, nel caso in cui, per effetto di sopravvenute modificazioni normative intervenute fino alla data di validazione del progetto, sia necessario tale adeguamento.

#### DIREZIONE LAVORI



A titolo non esaustivo, vengono tracciate le attività operative che costituiscono le procedure seguite dal ruolo assunto quale direttore dei lavori:

- a) controllo tecnico delle modalità esecutive dell'opera e la loro rispondenza al progetto originario;
- b) verifica amministrativo contabile dello svolgimento dei lavori;
- c) interventi e disposizioni necessari per l'ottenimento del risultato finale;
- d) redazione del certificato di regolare esecuzione.

Le istruzioni impartite durante l'esecuzione dell'opera avverrà per mezzo degli ordini di servizio. La verifica contabile avverrà di fatto contemporaneamente allo svolgimento dei lavori al fine di determinare gli importi da liquidare all'appaltatore nella forma degli stati d'avanzamento dei lavori. Tale verifica o raccolta dei dati per la contabilizzazione avverrà sempre in contraddittorio con l'appaltatore.

Per risolvere aspetti tecnici di dettaglio, la direzione dei lavori provvederà ad impartire le necessarie variazioni dell'opera sempre all'interno della fascia consentita dal D.lgs 50/2016 e s.m.i., D.P.R. 207/10 e D.M. 145/00 al fine di raggiungere il risultato finale dell'opera.

Qualsiasi atto verrà trasmesso in copia all'Amministrazione.

La responsabilità di direzione dei lavori sarà assunta attraverso le visite periodiche al cantiere, gli ordini di servizio, e quanto altro necessario a giudizio del direttore dei lavori o dettato dalle leggi e normative vigenti.

Le visite periodiche in cantiere verranno programmate nelle cadenze di almeno una a settimana e in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute.

Nel caso risultasse necessario o utile, nel corso dei lavori, apportare varianti al progetto approvato, queste saranno redatte dal professionista in accordo con il committente secondo i criteri stabiliti per il progetto generale e nel rispetto delle norme.

In Conformità all'art. 101 del D.lgs 50/2016 rientrano tra i compiti del Direttore dei Lavori:

- a) controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:
  - a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
  - b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
  - c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
  - d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il



direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Inoltre, il Professionista incaricato per la direzione dei lavori, fermo restando quanto precisato ai precedenti punti ed alle prescrizioni normative in materia, dovrà in particolare:

- a) presentare al Responsabile del Procedimento la necessaria assistenza onde provvedere, prima della stipula del contratto d'appalto e comunque prima della consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, a vistare gli elaborati di progetto ed a redigere il verbale, al fine di certificare la rispondenza degli elaborati progettuali alla situazione dei luoghi e l'assenza di impedimenti alla regolare esecuzione dei lavori;
- b) presentare al Committente, contestualmente al verbale di consegna dei lavori all'Impresa aggiudicataria, un elenco dei nominativi e delle qualifiche professionali dei soggetti che, previo gradimento del Committente e sotto la diretta responsabilità del Professionista provvederanno:
  1. alla tenuta del Giornale dei Lavori;
  2. all'assistenza dei lavori;
  3. all'esecuzione di controlli e prove sulle strutture;
  4. all'esecuzione di controlli e prove sui vari impianti;
  5. alla misura e contabilità dei lavori e alla tenuta dei relativi documenti contabili.
- c) assicurare il rispetto, da parte dell'Impresa o delle Imprese esecutrici, dei disposti di cui all'art. 105 della D.lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) curare un costante rapporto con il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- e) eseguire gli eventuali subappalti esclusivamente per le opere e attraverso le Imprese che il Committente avrà autorizzato, previa verifica della regolarità della documentazione antimafia e di idoneità tecnica presentate, per le categorie e nella misura conformi a quanto dichiarato dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara;
- f) verificare la rispondenza alle autorizzazioni suddette del contenuto dei relativi contratti di subappalto, copia dei quali deve essere consegnata dall'Impresa aggiudicataria nei termini previsti dall'articolo 105 del richiamato D.lgs 50/2016 e successive modificazioni;
- g) curare il rigoroso rispetto da parte dell'Impresa delle indicazioni contrattuali onde evitare qualsiasi variante o supero di spesa rispetto alle indicazioni progettuali;
- h) redigere la contabilità dei lavori: Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico di contabilità e misura dei lavori da svolgere ai sensi del titolo IX del D.P.R. n. 207/10 e s.m. ed i., riguardano un insieme sistematico di opere di cui all' art. 1 del presente disciplinare.

Il professionista dovrà curare la tenuta dei documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto:

- Il giornale dei lavori;
- I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- Le liste settimanali;
- Il registro di contabilità;
- Il sommario di registro di contabilità;
- Gli stati d'avanzamento dei lavori;
- I certificati per il pagamento delle rate di acconto;



- Il conto finale e la relativa relazione;
  - Verifica dei quantitativi e delle forniture
- i) compilare e trasmettere al Committente, assieme ad ogni stato d'avanzamento dei lavori da consegnare al Responsabile del procedimento per la redazione del relativo certificato di pagamento, un rapporto sull'andamento dei lavori, dal quale il Committente stesso potrà trarre tempestive indicazioni circa il rispetto, da parte dell'Impresa, dei tempi e dei principali impegni contrattuali, con particolare riguardo alle campionature, alle verifiche prestazionali per l'accertamento della qualità di materiali, componenti ed impianti nonché agli eventuali impedimenti o contestazioni che dovessero costituire motivo di contenzioso o di ritardo;
- j) impegnarsi a trasmettere al Committente, entro 5 giorni dalla data di emissione, tutti quegli atti sottoposti al controllo dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici (verbale di consegna dei lavori, certificati di pagamento, varianti, certificato di ultimazione dei lavori, conto finale, ecc...), in modo tale da permettere al Responsabile del Procedimento di verificarli e, quindi, inviarli all'Osservatorio entro i termini prestabiliti dalla legge, assumendosi la responsabilità di eventuali ritardi ad esso imputabili;
- k) impegnarsi a riscontrare tutte le comunicazioni del Committente entro sette giorni lavorativi dalla data della richiesta, nonché a fornire al Committente e per esso al responsabile del procedimento delle relazioni mensili sullo stato di avanzamento dei lavori.

Al completamento dei lavori il DIRETTORE DEI LAVORI dovrà verificare tutte le certificazioni e attestazioni previste da vigenti disposizioni a carico della ditta esecutrice e, se richiesto, ottenere certificato di conformità.

La contabilità, libretto delle misure compreso, dovrà essere consegnata, al termine dei lavori, regolarmente tenuta e ordinata in un unico fascicolo, salvo diversa richiesta del Responsabile del procedimento.

Entro TRE mesi dalla data di fine lavori il DIRETTORE DEI LAVORI dovrà produrre apposito Certificato di Regolare Esecuzione sotto forma di relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dalla attività di Direzione Lavori con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dallo stesso. In tale relazione il D.L. espone in forma particolareggiata, sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

- a) se il lavoro sia o no collaudabile;
- b) quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito liquido dell'appaltatore.

**COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09).**

Il professionista incaricato fornirà tutte le prestazioni ed elaborati inerenti al coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione in adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. N. 81/08 e provvederà a:

- svolgere i compiti e gli adempimenti come previsto agli art. 90-99 del D. Lgs. 81/08;



- redigere il piano di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/ 08 definendo le fasi di lavoro e la loro durata, in base alle caratteristiche del progetto dell'opera da realizzare. Il piano di sicurezza e coordinamento conterrà l'individuazione e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano conterrà altresì l'analisi e la stima dei costi relativi alle opere necessarie a garantire il pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano terrà conto anche delle misure di prevenzione dei rischi eventualmente connesse alla presenza simultanea e/o successiva delle varie imprese e lavoratori autonomi che prenderanno parte alla realizzazione delle opere, valutando anche gli eventuali rischi connessi all'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Il piano sarà costituito da una relazione tecnica contenente anche tutte le prescrizioni operative necessarie al corretto svolgimento dei lavori, con particolare riferimento ed approfondimento per le eventuali fasi critiche di lavorazione individuate.

Il piano di sicurezza ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. N. 81/08 conterrà le necessarie valutazioni e le relative precauzioni da adottare al fine della tutela della salute dei lavoratori in relazione alla valutazione del rumore.

Del piano di sicurezza faranno parte anche:

- 1) idonei schemi ed elaborati grafici, redatti in appropriate scale metriche, atti a chiarire la fasi di organizzazione dei lavori e di allestimento del cantiere;
- 2) fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori (ex art. 91 let. "b" del D. Lgs. n. 81/08), tale fascicolo, che sarà preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera, conterrà le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/05/93.

#### COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09)

Durante la realizzazione dell'opera il Professionista incaricato dovrà provvedere a:

- a) verificare l'idoneità dei piani operativi di sicurezza e di demolizione predisposti dalle ditte esecutrici, dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- b) adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- c) valutare eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento avanzate dalla ditta appaltatrice e dai rappresentanti per la sicurezza e assicurarsi che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- d) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e delle relative procedure di lavoro;





- e) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- f) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;
- g) verificare che copie del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani operativi siano messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori e fornire i necessari chiarimenti sui relativi contenuti richiesti dagli stessi rappresentanti per la sicurezza consultati preventivamente dai datori di lavoro, anche in occasione di significative modifiche da apportare;
- h) verificare che l'impresa aggiudicataria prima dell'inizio dei lavori abbia trasmesso il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;
- i) acquisire, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, da ciascuna impresa esecutrice il proprio piano operativo di sicurezza;
- j) verificare che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice abbia consultato il rappresentante per la sicurezza, fornendogli gli eventuali richiesti chiarimenti sul contenuto del piano;
- k) segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze al D. Lgs. 81/08 e al piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- l) segnalare, qualora il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento, senza fornirne motivazione, alla Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro le inadempienze riscontrate alle imprese;
- m) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- n) chiedere alle imprese esecutrici, se non altrimenti già ottemperato dal Responsabile dei lavori, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- o) verificare l'avvenuta trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, alla Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro della notifica preliminare e dei successivi aggiornamenti, accertando che copia della stessa sia affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza.

Per quanto riguarda le visite in cantiere verranno programmate nelle cadenze di almeno una a settimana e in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute o delle lavorazioni in atto.

#### **Art. 4 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dall'Amministrazione committente, di iniziativa di quest'ultima o su iniziativa di autorità esterne alla stessa, nonché all'adeguamento progressivo di tutti gli elaborati in corso di formazione in seguito

agli sviluppi dell'incarico, purché non snaturino l'impostazione ed i sostanziali criteri informativi e siano richieste in un'unica fase.

## **Art. 5 – ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO**

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.
2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo facendosi carico delle relative spese; a tal fine, a titolo indicativo e non esaustivo la documentazione disponibile è la seguente: progetto preliminare di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 14/04/2015
3. La documentazione di cui al comma 2, ove disponibile, sarà fornita su supporto informatico, potrà essere riprodotta liberamente dal tecnico incaricato, a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 9.
4. Il tecnico incaricato si impegna a:
  - a) Produrre un numero di 5 (cinque) copie cartacee del progetto definitivo/esecutivo nonché ogni altro atto connesso o allegato, già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, per ciascuna delle prestazioni di cui all'art. 3;
  - b) Tutta la documentazione di cui all'art. 3 dovrà essere consegnata anche su supporto informatico in pdf ed in formato editabile (dwg, doc o docx, xls o xlsx, primus, ecc.);
  - c) Produrre un numero di copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, ecc.);
5. L'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di successivo affidamento a terzi di varianti, rettifiche o altri interventi basati sugli elaborati prodotti dal tecnico incaricato, dopo la conclusione del presente incarico.
6. Ad integrazione del comma 1, si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

## **Art. 6 – VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI**

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto redatto.
2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, variante o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.
3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

## Art. 7 – DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

1. I tempi di attuazione decorreranno dal giorno in cui il tecnico incaricato disporrà di tutti i dati e di tutta la documentazione necessaria. La decorrenza avverrà dall'efficacia della Determina di affidamento dell'incarico; a tal fine l' A.C. provvederà a trasmettere tutta la documentazione necessaria al tecnico incaricato il quale procederà all'espletamento dell'incarico.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di cui all'art. 3 sono calcolati in giorni solari consecutivi (gsc), interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

PN.1		Fasi prestazionali	giorni	giorni (in lettere)	in %
a)	<input checked="" type="checkbox"/>	Progettazione definitiva/ esecutiva	30	trenta	60
b	<input checked="" type="checkbox"/>	Direzione dei lavori	120	Centoventi	40
Progettazione / Direzione dei Lavori (somma dei termini)					100

3. I tempi di consegna saranno congruamente prorogati in relazione a:
  - a) motivi ritenuti validi dal Committente;
  - b) cause di forza maggiore che verranno tempestivamente segnalate dal professionista all'Amministrazione.
 I tempi di consegna saranno congruamente prorogati in relazione a
  - motivi ritenuti validi dall'Amministrazione committente
  - cause di forza maggiore che verranno tempestivamente segnalate dal tecnico incaricato all'Amministrazione.
1. Il tecnico incaricato si obbliga ad introdurre negli elaborati tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio del Committente conformemente alla normativa in vigore, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi, purché non snaturino l'impostazione ed i sostanziali criteri informativi e siano richieste in un'unica fase.
2. I termini di cui ai commi 1 e 2 si intendono determinanti e vincolanti.

## Art. 8 – PENALI

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 11, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'art. 7, fino ad una concorrenza massima del 10% dell'onorario netto previsto, da trattarsi sull'importo della parcella.
2. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

## Art. 9 – RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento del servizio affidato. Non può divulgare alcun atto prodotto in seguito al presente incarico né alcun

atto messo a disposizione dall'Amministrazione committente se non previa autorizzazione scritta di questa.

2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.
4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

### **Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.
2. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
  - a) violazione delle prescrizioni dell'articolo 9;
  - b) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
  - c) violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 15, commi 1 e 2;
  - d) violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 41-bis della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
  - e) ritardo rispetto ai termini di cui all'articolo 7 superiore a 60 (sessanta) giorni.
3. Il contratto è risolto di diritto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
  - a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
  - b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
  - c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata.
4. La risoluzione di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

### **Art. 11 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile. Il corrispettivo è stato calcolato come riportato nell'Allegato A al presente disciplinare di incarico denominato COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI.



1. Tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immutabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, , per tutte le prestazioni descritte al precedente art. 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente è attribuito un compenso di €. \_\_\_\_\_ (come risultante dall'aggiudicazione della gara), (comprensivo di onorario e spese ed al netto di IVA e Contributo C.N.P.A.I.A).
2. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute e non connesse con l'attività svolta, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti e previa assunzione impegno di spesa.
3. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

### Art. 12 – MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'art. 11, eventualmente diminuiti delle penali di cui all'art. 8, sono corrisposti entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

FASI	FASI DI PROGETTAZIONE	DECORRENZA DEI TERMINI
a)	Progettazione definitiva/ESECUTIVA	approvazione da parte dell'organo competente del progetto definitivo/esecutivo: versamento del relativo corrispettivo;
c)	Coordinamento sicurezza CSP art. 91 d.lgs. n. 81/2008	approvazione del progetto al quale è connessa la prestazione: versamento del relativo corrispettivo;
Fasi	<b>Fasi di esecuzione</b>	<i>decorrenza dei termini</i>
c.l)	Direzione Lavori e contabilità	ACCONTO in proporzione al SAL; accettazione del C.R.E.: SALDO
c.l.12)	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008	ACCONTO in proporzione al SAL; accettazione del C.R.E.: SALDO

In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese forfetarie proporzionalmente rideterminate in relazione all'importo delle varie fasi.

2. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:
  - a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;
  - b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell'art. 8, comma 8, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.
3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.



4. In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato dal professionista.
6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'impegno al rilascio della polizza assicurativa di cui all'art. 15 e, a partire dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario dei lavori, della polizza vera e propria, al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui allo stesso articolo 15, e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
- a. nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
  - b. avviso di parcella;
  - c. indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN, qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 6, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - d. annotazioni, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, in applicazione analogica dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
  - e. la fattura fiscale verrà rilasciata dal tecnico all'Amministrazione alla comunicazione di emissione del pagamento o ad avvenuto pagamento delle prestazioni professionali al netto della ritenuta d'acconto versata.
7. In relazione alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare e/o provvede al frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di esecuzione, in acconti proporzionali agli stati d'avanzamento dei lavori, fatti salvi i termini per il saldo.

### **ART. 13 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a questa stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. L'Appaltatore è obbligato ad inserire, a pena di nullità, nel contratto sottoscritto con i subcontraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.

### **Art. 14 – CONFERIMENTI VERBALI**



1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

### ART. 15 – GARANZIE

1. Il Tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati efficace a far data dall'approvazione del progetto esecutivo.
2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore all'importo contrattuale ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
3. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo <sup>(i)</sup> e avrà efficacia dalla data di stipula del contratto con l'aggiudicatario dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l'articolo 111 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, con validità fino al \_\_\_\_\_, con un massimale di euro \_\_\_\_\_.
5. Il tecnico incaricato ha presentato una cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50/2016, in quanto applicabile, per un importo garantito di euro \_\_\_\_\_ mediante fideiussione bancaria/polizza fideiussoria rilasciata da \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, con validità fino al rilascio dell'attestazione di conformità.

### Art. 16 – ADEMPIMENTI LEGALI



1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
  - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
  - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale;
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
3. Il tecnico incaricato provvederà a consegnare il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa previdenziale di appartenenza.

### **Art. 17 – SUBAPPALTO, PRESTAZIONI DI TERZI**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1. Lett. d) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016..
2. Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare o cedere in cottimo parte dell'opera dovrà chiedere preventiva autorizzazione alla stazione appaltante. Possono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale subappalti solo per servizi che l'Appaltatore abbia indicato nell'offerta nel rispetto dell'art. 105 e 31 co 8 del D.Lgs. n. 50/2016). A tal fine si da atto che in sede di offerta, l'Appaltatore ha indicato quali opere da subappaltare:\_\_\_\_\_.

### **Art. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs.vo 50/2016, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### **Art. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi e con le modalità analoghe a quanto previsto dall'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.





4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, il presente contratto costituisce per il tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324 e 1334 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 11, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

### **Art. 20 – CONDIZIONE PREVENZIONE CORRUZIONE**

Il tecnico incaricato dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Ai sensi del combinato disposto dell'Art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'Art- 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2, comma 2, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cernusco Sul Naviglio (approvato con deliberazione di G.C. n. 392 del 19.12.2013), il tecnico incaricato e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione".

Il Tecnico incaricato

per l'Amministrazione committente  
 Il Dirigente del Settore  
 Arch. Marco Acquati

---

Allegato A COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI